COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2025
COM(2025) 736 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

1. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire dati con riguardo all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce delle attualizzazioni del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE e dei coefficienti correttori ad esse applicati.

Le attualizzazioni del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE sono disposte ai sensi dell'allegato XI dello statuto e hanno luogo prima della fine dell'anno. Esse si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea, d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri, che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1º luglio 2025.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento soggetti ad attualizzazione regolare e automatica.

Inoltre il Consiglio e il Parlamento europeo concordarono, come sancito dall'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto, di non procedere ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che prestava servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014. A seguito dell'approccio globale per risolvere le controversie tra le istituzioni dell'UE relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012, è stato altresì concordato un adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012, dello 0 % e 0,8 % rispettivamente.

Nel periodo 2004-2025[1] il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere di acquisto reale. Durante tale periodo il personale dell'UE ha perso l'11,8 % del suo potere di acquisto a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso l'1,2 %.

Il limitato adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 e il congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014, come concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, hanno determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Inoltre misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

3. DISPOSIZIONI GIURIDICHE RELATIVE ALL'ATTUALIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UE E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

3.1. Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e i coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La

[1] Eurostat calcola ogni anno la perdita/l'aumento del potere di acquisto dei funzionari nazionali e dei funzionari dell'UE. I dati della relativa banca dati iniziano nel 2004, quando lo statuto è stato modificato in modo significativo. I principi alla base del calcolo statistico degli adeguamenti salariali/delle attualizzazioni annuali per il periodo 2004-2013 e 2014-2025 sono sostanzialmente gli stessi, anche se va notato che il campione di Stati membri dell'UE utilizzato per stabilire l'indicatore specifico globale è aumentato da 8 (per il periodo che inizia nel 2004) a 11 (per il periodo 2014-2020) per poi scendere a 10 (a seguito del recesso del Regno Unito). Prima del 2004 venivano utilizzati i dati relativi a tutti gli Stati membri dell'UE-15.

Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, a fini informativi.

Inoltre l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto sono definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dalle variazioni del potere di acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, tenuto conto dell'inflazione nazionale, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dai dieci Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE con effetto al 1º febbraio 2020 diventando "paese terzo". Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è scaduto con effetto al 31 dicembre 2020. Di conseguenza il Regno Unito non è più incluso nel campione di Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI ai fini del calcolo degli indicatori specifici (il restante campione di dieci Stati membri continua a rappresentare almeno il 75 % del prodotto interno lordo dell'UE-27).

L'indice comune misura le variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dalle autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, per stabilire l'attualizzazione annuale si utilizza il valore limite. Il limite si applicherà a decorrere dal 1º luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale viene applicata a decorrere dal 1º aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) reale dell'Unione quale previsto dalla Commissione. A norma dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto, la clausola di eccezione è applicabile qualora il valore dell'indicatore specifico sia positivo, ma si registri una flessione del PIL dell'Unione per l'anno in corso. In tal caso, in funzione dell'entità della flessione del PIL dell'UE, una parte o la totalità dell'indicatore specifico è utilizzata per calcolare l'attualizzazione annuale e la quota residua è applicata a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente o quando l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione della clausola di eccezione diventa positivo.

Infine, ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, qualora il costo della vita in una determinata sede di servizio, calcolato in base agli indici impliciti[2], aumenti di oltre il 6 % o il 10 %, la data di efficacia dell'attualizzazione intermedia o annuale è anteriore alla data predefinita di attuazione (vale a dire anteriore al 1º luglio per l'attualizzazione annuale e al 1º gennaio per l'attualizzazione intermedia). In tali casi, a seconda dell'entità dell'aumento del costo della vita, l'attualizzazione intermedia decorre dal 1º o dal 16 novembre e l'attualizzazione annuale decorre dal 1º o dal 16 maggio.

[2] L'indice implicito corrisponde al prodotto dell'indice comune relativo a Bruxelles e Lussemburgo per la variazione di parità nella sede di servizio interessata.

3.2. Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, per le sedi soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1º gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1º luglio per l'attualizzazione annuale. Per l'attualizzazione annuale, la data di efficacia è fissata al 16 maggio anziché al 1º luglio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 6 % e al 1º maggio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 10 %.

Per l'attualizzazione intermedia, la data di efficacia è fissata al 16 novembre anziché al 1º gennaio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 6 % e al 1º novembre laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 10 %.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio, ad eccezione del Lussemburgo, per il quale non è applicabile alcun coefficiente correttore. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere di acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1º maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

3.3. Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio. Tuttavia, a richiesta del funzionario, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno secondo le disposizioni dell'allegato XI dello statuto. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i

valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio nei paesi terzi, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

3.4. Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che in caso di variazione sensibile del costo della vita gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi e i coefficienti correttori aggiornati nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni, con effetto al 1º gennaio, in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre) viene raggiunta o superata per Bruxelles e Lussemburgo, viene effettuata un'attualizzazione intermedia della retribuzione per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

3.5. Attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio nei paesi terzi, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

4. ATTUALIZZAZIONI DEL 2025 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UE E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

La Commissione prende atto delle attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1º luglio 2025 e che hanno luogo prima della fine del 2025. Tali attualizzazioni, descritte in dettaglio ai punti da 4.1 a 4.4 del presente capitolo della relazione, si basano sui dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat), d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri, che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1º luglio 2025[3].

4.1. Attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori[4].

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a 0,5 %.

Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a 2,5 %.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione calcolata per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 3,0 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica nessun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

Nel 2025 non è stato applicato alcun aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto.

L'indicatore specifico globale (0,5 %) è inferiore ai margini stabiliti dall'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto (limite superiore del +2 % e limite inferiore del -2 %), Pertanto non scatta la clausola di moderazione.

Dato che l'ultima evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (+1,1 %)[5], non si applica la clausola di eccezione ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto,

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2025, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, gli importi attualizzati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto applicabili a decorrere dal 1º luglio 2025 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

---

[3] In particolare viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:

- Relazione Eurostat del 31 ottobre 2025 sull'attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'UE che adegua, con effetto dal 1º luglio 2025, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2025, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
- Relazioni Eurostat del 3 giugno 2025 e del 31 ottobre 2025 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

[4] Relazione Eurostat del 31 ottobre 2025 sull'attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2025, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2025, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

[5] Secondo le previsioni economiche europee di primavera pubblicate dalla DG ECFIN il 19 maggio 2025, il PIL dell'UE nel suo complesso aumenterà in termini reali del +1,1 % nel 2025 e del +1,5 % nel 2026.

4.2. Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori[6].

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

4.2.1. Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1º luglio 2025 le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1º luglio 2025.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2025, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2025 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.2.2. Coefficienti correttori per le pensioni corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i trasferimenti

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali, le parità economiche che determinano al 1º luglio 2025 le equivalenze di potere d'acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1º luglio 2025. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1º maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2025, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2025 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.3. Attualizzazione annuale del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 143 sedi di servizio. Tuttavia non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati con effetto al 1º luglio 2025. L'attualizzazione annuale fissa i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1º luglio 2025.

---

[6] Relazione Eurostat del 31 ottobre 2025 sull'attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (*cfr. la nota 3*).

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2025, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2025 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato III della presente relazione.

4.4. Attualizzazioni intermedie del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

4.4.1. Per il periodo agosto 2024 – gennaio 2025

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione[7], la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1º luglio 2024) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1º agosto, il 1º settembre, il 1º ottobre, il 1º novembre, il 1º dicembre 2024 e il 1º gennaio 2025.

Pertanto il 27 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, sei tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi[8], come indicato nell'allegato VI della presente relazione.

4.4.2. Per il periodo febbraio 2025 – giugno 2025

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione[9] la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1º febbraio, il 1º marzo, il 1º aprile, il 1º maggio e il 1º giugno 2025.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2025, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, cinque tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato IV della presente relazione.

---

[7] Relazione Eurostat del 3 giugno 2025 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

[8] GU C 2025/3592 del 27 giugno 2025.

[9] Relazione Eurostat del 31 ottobre 2025 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

5. INCIDENZA DI BILANCIO RELATIVA ALLE ATTUALIZZAZIONI DEL 2025 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UE E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE nel 2025.

5.1. Attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'UE (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'attualizzazione annuale degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie soggette allo statuto.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2025	*Anno 2026*	*Anni successivi*	*Anno 2025*	*Anno 2026*	*Anni successivi*
Incidenza prevista sulle spese	+138,9	+277,9	+277,6	+43,5	+87,0	+87,0
Incidenza prevista sulle entrate	+23,1	+46,2	+46,2	+7,2	+14,4	+14,4

5.2. Attualizzazione annuale del 2025 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1º luglio 2025 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE in servizio negli Stati membri al di fuori di Bruxelles e Lussemburgo ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2025	*Anno 2026*	*Anni successivi*	*Anno 2025*	*Anno 2026*	*Anni successivi*
Incidenza prevista sulle spese	-0,3	-0,7	-0,7	+6,4	+12,9	+12,9

5.3. Attualizzazione annuale del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1º luglio 2025 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2025	*Anno 2026*	*Anni successivi*
Incidenza prevista sulle spese	-0,5	-1,0	-1,0

5.4. Attualizzazioni intermedie del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

5.4.1. Per il periodo agosto 2024 – gennaio 2025

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1º agosto 2024, 1º settembre 2024, 1º ottobre 2024, 1º novembre 2024, 1º dicembre 2024 e 1º gennaio 2025 di alcuni coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2024	*Anno 2025*	*Anni successivi*
Incidenza prevista sulle spese	-0,04	-0,08	-0,08

5.4.2. Per il periodo febbraio 2025 – giugno 2025

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1º febbraio 2025, 1º marzo 2025, 1º aprile 2025, 1º maggio 2025 e 1º giugno 2025 di alcuni coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2025	*Anno 2026*	*Anni successivi*
Incidenza prevista sulle spese	-0,04	-0,04	-0,04

Allegati:

(1) Progetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C – Attualizzazione del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (valori al 1º luglio 2025)

(2) Progetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C – Attualizzazione del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi

(3) Progetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C – Attualizzazione intermedia del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi

(4) Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C – Attualizzazione intermedia del 2025 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE[10]

[10] GU C 2025/3592 del 27 giugno 2025.